



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 11 del 20/01/2011**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2011, n. 29

Calendario Venatorio regionale - annata 2010 / 2011. Modifica ed integrazioni.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Caccia e confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, riferisce quanto segue.

Con DGR n. 1824 del 04 agosto 2010, pubblicata sul BURP n. 133 del 12.08.2010, è stato approvato il calendario venatorio 2010/2011.

Successivamente a tale approvazione diverse Associazioni regionali di categoria hanno richiesto di modificare ed integrare l'art. 4 e l'art.10 del precitato calendario venatorio nel senso di prevedere:

- 1) che l'uso dei cani da cerca e da ferma, con abbattimento del selvatico, sia consentito sino al 30 gennaio 2011;
- 2) che le prove cinofile, senza l'abbattimento di fauna, siano consentite, oltre che nelle ZAC di tipo "A", anche nelle zone di ripopolamento e cattura, aziende faunistico-venatorie, zone demaniali e, con la chiusura della stagione venatoria, anche negli ATC;
- 3) che il prelievo venatorio della "Beccaccia" e dei "Turdidi" sia prolungato fino al 30.01.2011.

Il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio regionale, dopo aver discusso ed argomentato su tali richieste, ha espresso nella seduta del 14.01.2011 parere favorevole, a larga maggioranza, invitando, contestualmente, il competente Ufficio Caccia a porre in essere gli opportuni e consequenziali adempimenti.

Pertanto, l'Ufficio Caccia regionale, dopo aver espletato apposita verifica tecnico-amministrativa, ha ritenuto accettabili ed applicabili, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le precitate richieste, in particolare quella riportata al punto 1) dovuta ad un mero errore di trascrizione delle date, quella riportata al punto 2), fattibile, con alcuni accorgimenti tecnici, attesa la mancanza sul territorio regionale di ZAC di tipo "A" e quella riportata al punto 3).

Quindi, si rende necessario ed urgente apportare le modifiche-integrazioni innanzi richiamate al vigente Calendario Venatorio, anche in previsione delle imminenti scadenze temporali.

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M. E I.:**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle Leggi Costituzionali nn. 1/99 e 3/2001 nonché dell'art. 44, comma 1, della L.R. n.7/2004 (Statuto della Regione Puglia).

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

- Di modificare la lett. h) e la lett. k) dell'art. 4 del Calendario Venatorio 2010/2011, prolungando il prelievo venatorio alle specie "Beccaccia", "Cesena", "Tordo Bottaccio" e "Tordo Sassello" a tutto il 30.01.2011;
- Di apportare la seguente modifica al vigente Calendario Venatorio 2010/2011, nel senso che al primo comma dell'art. 10 l'uso dei cani da cerca e da ferma, con abbattimento del selvatico, è consentito fino al 30 gennaio 2011;
- Di riportare all'art. 10 - comma 2 del Calendario Venatorio 2010/2011, dopo le parole "di tipo A tutto l'anno." la seguente integrazione: "Inoltre, previo nulla-osta dell'Organo di gestione e l'autorizzazione della Provincia competente per territorio, sono consentite le prove su fauna selvatica senza abbattimento nelle aziende-faunistico venatorie, nelle aziende agriturismo-venatorie, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle zone demaniali e con la chiusura dell'annata venatoria anche negli ATC, eccetto i mesi di aprile e maggio. Nelle prove cinofile senza l'abbattimento di fauna, i Comitati organizzatori potranno integrare con fauna autoctona della specie sulla quale le prove si svolgono e riveniente da centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 27/98, previa autorizzazione dell'Organo di gestione del territorio interessato e della Provincia territorialmente competente, ai sensi dell'art. 16, comma 5 del vigente Piano Faunistico Venatorio regionale".
- Di dare mandato al Servizio Caccia e Pesca regionale di notificare il presente provvedimento con tutta l'urgenza che il caso richiede, agli Enti, Associazioni ed Organismi interessati.
- Di pubblicare il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola

---

Atti di Organi monocratici regionali

---